



Camera di Commercio
Benevento

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

**Decreto legislativo n.175/2016 integrato dal Decreto legislativo
n.100/2017.**

Adottata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 76 del 30 settembre 2017

**DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175. - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA integrato e corretto dal DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno
2017 N. 100.**

REVISIONE STRAORDINARIA.

Le disposizioni del decreto n. 175/16, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017, ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il predetto decreto si applica anche alle Camere di Commercio.

Si evidenziano, di seguito, le disposizioni più rilevanti del decreto legislativo:

Definizione di Società a partecipazione pubblica.

L'art. 2, enunciando le definizioni, precisa l'ambito di applicazione della disciplina.

In particolare, l'art. 2 stabilisce che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «*amministrazioni pubbliche*»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

b) «*controllo*»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «*enti locali*»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «*partecipazione*»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «*partecipazione indiretta*»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

...Omissis.....;

n) «*società a partecipazione pubblica*»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «*società in house*»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;

p) «*società quotate*»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Finalità delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. prevede condizioni e limiti per la costituzione di società o il mantenimento della partecipazione, stabilendo che "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Per le Camere di Commercio occorre tenere in considerazione la nuova formulazione di compiti e funzioni contenuta nell'art. 2 della legge 580/1993, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.





Per le Camere di Commercio occorre tenere in considerazione la nuova formulazione di compiti e funzioni contenuta nell'art. 2 della legge 580/1993, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Nel comma 2 del suddetto articolo 4 è precisato che *“nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Deroga al comma 1 è prevista nel comma 3 dello stesso art. 4, stabilendo, in particolare, che *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

I successivi commi 6, 7 e 8 del suddetto art. 4 stabiliscono rispettivamente che *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. 8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.”*

Trasparenza.

L'art. 22 prevede che *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

L'art. 20, comma 1, prevede che *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”* Il successivo comma 2 precisa che *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e*

tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

Il comma 3 dello stesso art. 20 chiarisce che **"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. "**

L'art. 26, che detta ulteriori disposizioni transitorie, prevede che si proceda alla razionalizzazione periodica di cui al suddetto art. 20 a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Revisione straordinaria delle partecipazioni.

L'art. 24, comma 1, prevede che **"entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."** Il successivo comma 2 prevede che **"Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti."** Il comma 5 dispone che **"In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile."**

Società direttamente partecipate dalla Camera di Commercio di Benevento.

Ad oggi, la Camera di Commercio risulta socia delle società riportate nella tabella seguente, già oggetto del piano di razionalizzazione adottato dalla Giunta Camerale con provvedimenti n. 20 del 25/03/2015 e n. 122 del 22/12/2015 ed i cui risultati sono stati relazionati con Determinazione del Presidente n. 3 del 31/03/2016, ratificata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 24 nella seduta del 04/04/2016.

Società	% di possesso	Decisione Piano di razionalizzazione e 2015	Note (come da prospetto riepilogativo delle società partecipate di cui alla Determinazione del Presidente n.3/2016 ratificata con delibera di Giunta camerale n. 24/2016)



Ecocerved s.c.r.l.	0,18	Mantenimento della partecipazione	Società di sistema per la quale non è venuto meno il nesso di strumentalità
IC Outsourcing s.c.r.l.	0,02	Mantenimento della partecipazione	Società di sistema per la quale non è venuto meno il nesso di strumentalità
Infocamere s.c.p.a.	0,04	Mantenimento della partecipazione	Società di sistema per la quale non è venuto meno il nesso di strumentalità
TecnoHolding s.p.a.	0,05	Mantenimento della partecipazione	Società di sistema per la quale non è venuto meno il nesso di strumentalità
Gal Titerno s.c.r.l.	8,70	Non espressione di un giudizio definitivo	Nonostante ricorra la condizione di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) L. 190/2014, la giunta camerale, ha ritenuto, in considerazione della gratuità degli incarichi degli amministratori, perseguito l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica
Patto Territoriale della Provincia di Benevento s.c.r.l.	20	Non espressione di un giudizio definitivo	Nonostante ricorra la condizione di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) L. 190/2014, la giunta camerale, ha ritenuto, in considerazione della gratuità degli incarichi degli amministratori, perseguito l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica
Multiservice ASI s.r.l. Partecipazione indiretta		Non espressione di un giudizio definitivo	Si tratta di società partecipata dal Consorzio ASI BN (di cui l'Ente camerale è socio unitamente alla Provincia di Benevento e al Comune di Benevento) per il 99%. Il predetto Consorzio, avendo natura di Ente pubblico Economico, non soggiace a "controllo analogo" da parte degli Enti partecipanti. L'osservazione fondamentale, nell'ottica del T.U. Partecipate, riguarda la struttura dei costi. La Multiservice ASI s.r.l. è così organizzata: Amministratore unico senza compenso; Revisore dei Conti Unico con compenso minimo; 4 dipendenti con contratto Federambiente. Il Comune di Benevento, in riscontro a richiesta dell'Ente, ha trasmesso stralcio del proprio Piano di razionalizzazione (marzo 2015) relativo a detta società, dal quale risulta che i 4 dipendenti sono in cassa integrazione; il PEF 2013 è stato chiuso con perdita di € 4.144,00 e che in assemblea dei soci sarà formulata richiesta messa in liquidazione. Dalla visura ordinaria non risulta la messa in liquidazione.

Job Camere s.c.r.l.	0,02	In liquidazione dal 20 agosto 2015	La quota posseduta dell'Ente camerale verrà liquidata a seguito dell'approvazione del piano di riparto risultante dal bilancio finale di liquidazione.
Parco Scientifico e tecnologico di Salerno s.c.p.a.	2		In fallimento dal 20/01/2016
Retecamere s.c.r.l.	0,10		In liquidazione
I.G. Students Campania			In liquidazione giudiziaria

Quadro ricognitivo delle partecipazioni camerali detenute dall'Ente (non in liquidazione, in fallimento, in liquidazione giudiziaria) oggetto della revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D.Lgs 175/2016.

Società	Società che hanno come oggetto la/le attività di cui alle lettere a),b)c),d) ed e) (*1)	Società in cui sono state rilevate una o più condizioni di cui alle lett. a). b)c),d), e), f) e g) (*2)
Ecocerved s.c.r.l.	SI	NO
IC Outsourcing s.c.r.l.	SI	NO
Infocamere s.c.p.a.	SI	NO
TecnoHolding s.p.a.	NO. Il Presidente della società TecnoHolding, con nota del 18 settembre 2017, acquisita al prot. cam. n. 9625 del 19 settembre 2017, ha comunicato che " in ossequio al meccanismo di "Revisione straordinaria delle partecipazioni" introdotto dall'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito "T.U. Partecipate"), questa Società si propone di realizzare un Piano di razionalizzazione degli assets detenuti.OMISSIS.Il Piano si pone l'obiettivo di rendere l'attività di Tecno Holding pienamente conforme alle disposizioni di cui al T.U. Partecipate".	NO
Gal Titerno s.c.r.l.	SI	SI: <ul style="list-style-type: none"> • lett. b): numero amministratori superiore a quello dei dipendenti; • lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; • lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
Patto Territoriale della Provincia di Benevento s.c.r.l.	SI	SI: <ul style="list-style-type: none"> • lett. b): numero amministratori superiore a quello dei dipendenti);

[Handwritten signature]



Partecipazioni camerali a seguito della revisione straordinaria ex art. 24 Dlgs 175/2016.

Società	Esito razionalizzazione	Motivazioni
Ecocerved s.c.r.l.	MANTENIMENTO	Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 175/2016)
IC Outsourcing s.c.r.l.	MANTENIMENTO	Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 175/2016)
Infocamere s.c.p.a.	MANTENIMENTO	Trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 175/2016); produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1 del D.Lgs n. 175/2016); produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 175/2016)
TecnoHolding s.p.a.	MANTENIMENTO	Trattasi di società che produce beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 175/2016)
Gal Titerno s.c.r.l.	MANTENIMENTO	Per i motivi già esposti nei precedenti provvedimenti giuntali n.20/2015, n. 122/2016 e 24/2016 ed in quanto ricorre, tra l'altro, sia la condizione prevista dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, ossia la gestione di fondi europei per conto dello Stato e della Regione, per cui un eventuale recesso dell'Ente camerale comporterebbe un danno all'economia del territorio sia la condizione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a)
Patto Territoriale della Provincia di Benevento s.c.r.l.	MANTENIMENTO	Per gli stessi motivi già sopra esposti a proposito del Gal Titerno s.c.r.l. con la sola eccezione delle condizioni di cui all'art. 4, comma VI, del D.Lgs. 175/2016
Multiservice Asi s.r.l.	MANTENIMENTO	In possesso del requisito previsto dall'art. 4, comma 2, lett. d) D.Lgs. 175/2016

Il Vice Presidente
Aurelio Damiano Raffaele Grasso

Il Segretario Generale f.f.
dott. Ciro Di Leva